Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 118

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20 | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20 |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1948



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 22 MAGGIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, delle tre serie emesse in base al regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, ai quali sono stati assegnati premi di un milione di lire nella decima ed ultima estrazione eseguita il 10 maggio 1948.

**(2406)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 %, serie ordinaria, effettuata il 15 maggio 1948.

**(2407)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 494.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-1948** (nono provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 106.* — FRASCA

TABELLA *A*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48.**

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 52. — Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, ecc. | L. | 2.500.000.000 |
| Cap. n. 170. — Addizionale 5 % alle imposte dirette erariali, ecc. . . . . . . . | » | 4.000.000.000 |
| | L. | 6.500.000.000 |

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48.**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

*In aumento*:

Cap. n. 48. — Spese per le automobili, ecc. L. 27.000.000
Cap. n. 69-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali » 30.000
Cap. n. 72. — Spese per gli automezzi adibiti ai servizi del Consiglio di Stato » 200.000
Cap. n. 89-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali » 100.000
Cap. n. 218. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite, ecc. » 200.000.000
Cap. n. 321. — Spese di ufficio, ecc. » 301.100.000
Cap. n. 461-*ter*. — Saldo degli impegni relativi ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente, ecc. » 8.860.000

Totale . . . L. 537.290.000

### MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento*:

Cap. n. 30. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale, ecc., da devolvere a favore delle provincie, ecc. L. 2.100.000.000
Cap. n. 41. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. » 1.150.000.000
Cap. n. 106. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle poste, ecc. » 2.400.000.000

Totale . . L. 5.650.000.000

### MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento*:

Cap. n. 34. — Indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, ecc. . . L. 100.000.000

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento*:

Cap. n. 205-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, nonchè per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599) . L. 1.000.000.000

### MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento*:

Cap. n. 4. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai Prefetti, ecc. L. 8.111.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione al personale civile, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 13 — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. » 2.500.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 17. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . . . » 90.000.000
Cap. n. 20. — Medaglie di presenza ai componenti i Consigli e le Commissioni L. 500.000
Cap. n. 29. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. » 1.300.000
Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Corpo delle guardie di P. S. - Stipendi, paghe e assegni vari Razione viveri in natura o in contanti e razione tabacchi ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza » 850.000.000
Cap. n. 44. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ecc. » 24.500.000
Cap. n. 45. — Indennità giornaliera di ordine pubblico, ecc. » 49.000.000
Cap. n. 46. — Premio giornaliero di presenza, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 48. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Premio di arruolamento, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 53. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. » 200.000.000
Cap. n. 56. — Spese per il servizio sanitario delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 62. — Trasporti di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 66. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. » 400.000.000
Cap. n. 67. — Spese per il trasporto della truppa, ecc. » 150.000.000
Cap. n. 70. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . » 150.000.000
Cap. n. 72. — Spese varie, ecc., per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 74. — Indennità di missione al personale in servizio di pubblica sicurezza di frontiera, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 100. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, ecc. » 500.000.000
Cap. n. 103. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. » 1.000.000.000
Cap. n. 104. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . » 1.500.000.000
Cap. n. 109-*septies* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati su autorizzazione del Governo Militare Alleato e formanti oggetto di sospesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale o le Prefetture » 300.000.000
Cap. n. 111. — Spesa straordinaria per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento, ecc. » 500.000.000
Cap. n. 111-*bis*. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di automezzi, ecc. . . . » 200.000.000

Totale . . L. 6.017.911.000

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Incaricati provvisori ed operai temporanei, ecc. L. 225.000.000
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento »). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici » 2.808.700
Cap. n. 126. — Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento »). — Spese in dipendenza di danni bellici (leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 26 ottobre 1940, n. 1543; decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 24 ottobre 1947, n. 1380) » 70.600.740
Cap. n. 177-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario » 280.531.906

Totale degli aumenti . . . L. 588.941.346

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 67. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici | L. | 2.808.700 |
| Cap. n. 175. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. | » | 60.224.042 |
| Cap. n. 177. — Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc. | » | 275.977.869 |
| Cap. n. 236. — Fondo a disposizione per assegnazioni ai capitoli di parte straordinaria, ecc. | » | 14.930.735 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 353.941.346 |

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 13. — Premio giornaliero di presenza al personale civile di ruolo, ecc. | L. | 7.570.000 |
| Cap. n. 19. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero della difesa | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 30. — Indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale | » | 50.000 |
| Cap. n. 43. — Contributi scolastici, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 44. — Spese generali per gli uffici, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 45. — Spese di trasporto materiali, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 62. — Premio giornaliero di presenza al personale salariato | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 64. — Premio giornaliero di presenza al personale civile di ruolo, ecc. | » | 333.000.000 |
| Cap. n. 72. — Assegni per spese di ufficio, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 73. — Spese riservate dello Stato Maggiore, ecc. | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 75. — Corredo alle truppe, ecc. | » | 3.200.000.000 |
| Cap. n. 76. — Pane e viveri per le truppe, ecc. | » | 1.887.500.000 |
| Cap. n. 77. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. | » | 700.000.000 |
| Cap. n. 92. — Spese per l'acquisto di carburanti, ecc. | » | 130.000.000 |
| Cap. n. 96. — Spese per risarcimento di danni, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 103. — Premio giornaliero di presenza al personale militare dell'Arma dei carabinieri, ecc. | » | 109.700.000 |
| Cap. n. 109. — Carabinieri Corredo, ecc. | » | 800.000.000 |
| Cap. n. 113. — Pane, viveri, casermaggio per i carabinieri, ecc. combustibili, ecc. | » | 2.681.000.000 |
| Cap. n. 115. — Servizi automobilistici, ecc. | » | 900.000.000 |
| Cap. n. 116. — Carabinieri Spese per l'acquisto di carburanti, ecc. | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 119. — Indennità di missione al personale direttivo, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 120. — Spese di trasferimento, ecc. | » | 400.000 |
| Cap. n. 121. — Ufficiali della Marina militare - Stipendi, ecc. | » | 232.000.000 |
| Cap. n. 126. — Corpo equipaggi militari marittimi - Stipendi, ecc. | » | 427.500.000 |
| Cap. n. 138. — Indennità di missione per gli ufficiali, ecc. | » | 40.000.000 |
| Cap. n. 139. — Spese di trasferimento per gli ufficiali, ecc. | » | 25.000.000 |
| Cap. n. 140. — Indennità di missione per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 141. — Spese di trasferimento, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 153. — Fitto di locali, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 166. — Personale lavorante - Mercedi, ecc. | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 169. — Indennità di missione per il personale lavorante | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 170. — Spese di trasferimento per il personale lavorante | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 174. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 177. — Premio giornaliero di presenza agli ufficiali della Aeronautica militare, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 179. — Sottufficiali, ecc. Stipendi, ecc. | L. | 600.000.000 |
| Cap. n. 180. — Premio giornaliero di presenza ai sottufficiali della Aeronautica militare, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 183. — Spese di viaggio e missione del personale militare, ecc. | » | 40.000.000 |
| Cap. n. 185. — Spese di viaggio e missione del personale avventizio | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 188. — Spese sanitarie, di igiene, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 190. — Carabinieri, ecc. Spese di viaggio e missione | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 192. — Premio giornaliero di presenza ai carabinieri in servizio nell'Aeronautica militare, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 196. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 197. — Compensi al personale insegnante estraneo all'Amministrazione, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 198. — Spese relative alla manutenzione, ecc. | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 202. — Automezzi e materiale vario relativo Riparazione, ecc. | » | 500.000.000 |
| Cap. n. 204. — Carburanti, lubrificanti, ecc. | » | 2.000.000.000 |
| Cap. n. 214. — Spese di viaggio e missione del personale operaio | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 215. — Spese di trasferimento per il personale operaio | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 217. — Viveri ed assegni di vitto | » | 1.130.000.000 |
| Cap. n. 218. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 219. — Casermaggio, ecc. | » | 201.900.000 |
| Cap. n. 235-*bis*. — Sottufficiali della Marina militare collocati nella riserva | » | 53.000.000 |
| Cap. n. 253-*bis*. — Somme occorrenti per la liquidazione delle spese relative agli esercizi anteriori al 1947-48, concernente la gestione del naviglio requisito o noleggiato, ecc. | » | 500.000.000 |
| Cap. n. 281-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi in denaro ai componenti disoccupati e bisognosi delle famiglie dei militari dichiarati irreperibili | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 282-*ter* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica di parte straordinaria « Servizio dei fari e del segnalamento marittimo ») Somme occorrenti per la regolazione di impegni concernenti spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo, rinnovazione degli apparecchi e pigioni per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, relative all'esercizio finanziario 1946-1947 | » | 7.400.000 |
| Cap. n. 283. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. | » | 488.000.000 |
| Cap. n. 284-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi concernenti somme già materialmente erogate nel periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 284-*ter* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale | » | 400.000.000 |
| Cap. n. 284-IV (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni di spesa concernenti stipendi, paghe e soprassoldi al personale della Marina militare relative all'esercizio finanziario 1946-47 | » | 1.131.500.000 |
| Cap. n. 284-V (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni concernenti indennità di missione al personale della Marina militare, relative all'esercizio finanziario 1946-47 | » | 162.000.000 |
| Cap. n. 284-VI (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni concernenti indennità di licenziamento al personale salariato della Marina militare, relative all'esercizio finanziario 1946-47 | » | 13.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 284-VII (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni concernenti spese per la Marina militare, relative ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente | L. | 15.200.000 |
| Cap. n. 284-VIII (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni concernenti spese di campagna della Marina militare relative all'esercizio finanziario 1946-47 | » | 146.000.000 |
| Cap. n. 284-IX (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni concernenti spese liquidate nell'esercizio finanziario 1946-47, relative ad assegni ed indennità varie ai militari rimpatriati dalla prigionia e a crediti verso le Potenze detentrici | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 285. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. | » | 300.000.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 20.242.720.000 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 150. — Servizio ospedaliero, ecc. | L. | 25.000.000 |
| Cap. n. 163. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. | » | 40.000.000 |
| Cap. n. 164. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. | » | 23.450.000 |
| Cap. n. 254. — Somme da erogare per il recupero di navi mercantili, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 281. — Sussidi in denaro, ecc. | » | 15.000.000 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 153.450.000 |

## CONTO DEI RESIDUI

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 67-*bis*. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici | L. | 261.346 |
| Cap. n. 177-*bis*. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. | » | 89.525.003 |
| Cap. n. 177-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per riparazione, ricostruzione, completamento e nuove costruzioni di alloggi economici e popolari (decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni) nonchè per ricostruzione di nuovi edifici da destinarsi ai reduci sinistrati rimasti senza tetto (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240) | » | 72.636.170 |
| Cap. n. 177-*quater*. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario | L. | 99.403.377 |
| Totale degli aumenti | L. | 261.825.896 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 67. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici | L. | 261.346 |
| Cap. n. 175. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. | » | 89.525.003 |
| Cap. n. 176. — Spese per riparazione, ecc., di alloggi economici e popolari, ecc. | » | 72.636.170 |
| Cap. n. 177. — Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc. | » | 99.403.377 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 261.825.896 |

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 495.

**Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto a cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene inflitte per reati comuni, militari e politici a cittadini jugoslavi, condannati con sentenza divenuta irrevocabile alla data della deliberazione del presente decreto, i quali si trovano in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a comprendere nell'indulto, di cui all'articolo precedente, anche le pene inflitte alle persone condannate con sentenza divenuta irrevocabile alla data di deliberazione del presente decreto:

*a*) che, essendo il 10 giugno 1940 domiciliate in un territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia, in forza del Trattato di pace, non abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 2 dell'art. 19 del Trattato anzidetto;

*b*) che abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza jugoslava nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 1 dell'art. 20 del Trattato medesimo.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto si applica altresì ai recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 del Codice penale e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Art. 4.

Alle persone che fruiranno del condono, concesso a termini del presente decreto, è garantita l'uscita dal territorio della Repubblica italiana verso la Jugoslavia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SFORZA — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 123.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 496.
**Disciplina delle attività di giuoco.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.

Art. 2.

L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

Art. 3.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Chiunque eserciti una delle attività disciplinate nel presente decreto, senza averne ottenuta la gestione a norma dell'art. 2, o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino ad un milione di lire.

Art. 5.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

E' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 % di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3.

Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore.

Art. 7.

Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio.

Per l'esercizio di tale attività è dovuta una tassa di lotteria pari al 12 % di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 94.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 497.
**Concessione di un contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

*Articolo unico.*

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 700.000.000 a favore degli Ospedali riuniti di Napoli, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
La somma predetta sarà erogata per L. 300.000.000 nel corrente esercizio finanziario e per L. 400.000.000 nell'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 20, *foglio n.* 75. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 498.
**Modificazioni al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dai seguenti servizi:
1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale della occupazione interna e delle migrazioni;
3) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
5) Direzione generale della cooperazione.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e dei servizi tra le Direzioni generali sopra indicate sarà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Con lo stesso decreto potrà essere disposto che la trattazione degli affari attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, venga affidata a servizi temporanei soggetti a coordinamento e vigilanza da parte di un funzionario di grado non inferiore al 6°.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 20, *foglio* n. 69. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 499.
**Estensione della attività dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è modificato come segue:
« Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessarie

per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di enti ed imprese di nazionalità italiana ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 79.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 500.

**Composizione delle Commissioni giudicatrici e di Consigli di amministrazione e di disciplina dei segretari comunali e provinciali, nonchè delle Commissioni di disciplina degli altri dipendenti dei Comuni e delle Provincie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

In via transitoria e fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legge comunale e provinciale, il Ministro per l'interno, su designazione delle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale, provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici per i posti vacanti di segretario comunale e provinciale, nonchè dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina per i segretari comunali e provinciali, aventi i requisiti richiesti dalla legge, alla cui designazione già provvedeva, a norma dell'art. 1, sub 186, 197 e 211 della legge 27 giugno 1942, n. 851, la disciolta Associazione nazionale del pubblico impiego.

Art. 2.

In via transitoria, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere maggiormente rappresentativo, il prefetto provvede, di volta in volta, alla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei salariati in seno alle Commissioni di disciplina previste dagli articoli 230, 231 e 231-*bis* della legge 9 giugno 1947, n. 530.

I due impiegati o i due salariati dei Comuni o della Provincia chiamati a far parte delle Commissioni sud; dette dovranno essere di grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 74.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 501.

**Concessione di un ulteriore contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte » di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' concesso all'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte » di Roma un ulteriore contributo da parte dello Stato di L. 6.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO
GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 136.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 502.
**Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le tabelle organiche *A, B, C, D, E, F, G, L, M, N,* di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle da I a X allegate al presente decreto, firmate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° dei ruoli di gruppo *C*, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo *A*, 9° dei ruoli di gruppo *B* ed 11° dei ruoli di gruppo *C*, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 3.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto la promozione ad aiuto direttore di 1ª classe nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria è conferita, sulla base di graduatoria di merito da formarsi dal Consiglio di amministrazione, agli aiuto direttori di 2ª classe che abbiano una anzianità complessiva di servizio con la qualifica di aiuto direttore o di sperimentatore di almeno quattordici anni, ed una anzianità nel grado 8° di almeno un anno.

Art. 4.

Gli impiegati del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *B*, in possesso alla data del presente decreto della laurea in scienze agrarie, che abbiano esercitato da almeno un biennio mansioni proprie del ruolo tecnico dell'agricoltura di gruppo *A*, possono essere nominati al grado iniziale del detto ruolo tecnico di gruppo *A*, mediante apposito concorso per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esclusi i posti già messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli di direttore straordinario negli Istituti di sperimentazione agraria, saranno conferiti:

*a*) per non oltre il dieci per cento a coloro che abbiano conseguito o conseguano l'idoneità in concorsi per esami per la nomina ai gradi suddetti espletati posteriormente al 1° gennaio 1947, o nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b*) per non oltre il settanta per cento, mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito, o anche di titolo diverso purchè di eguale grado, e subordinatamente, in tal caso, al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonchè il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che sia fornito dei prescritti requisiti, si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti e presti servizio, alla data del presente decreto, presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli del personale subalterno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 137.* — FRASCA

TABELLA I

RUOLO AMMINISTRATIVO (gruppo *A*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttori generali | 6 (a) |
| 5° | Ispettori generali | 11 |
| 6° | Capi divisione e ispettori superiori | 36 |
| 7° | Capi sezione e ispettori capi | 38 |
| 8° | Consiglieri | 31 |
| 9° | Primi segretari | 45 |
| 10° | Segretari | 65 |
| 11° | Vice segretari | |
| | Totale | 232 (b) |

(a) Di cui uno transitorio per i Servizi dell'alimentazione.
(b) Nel nuovo organico si intendono consolidati i posti transitori di cui all'art. 1 del regio decreto 2 gennaio 1941, n. 4.

TABELLA II

RUOLO TECNICO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA (gruppo *A*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste | 1 |
| 5° | Ispettori generali | 28 |
| 6° | Ispettori superiori | 115 |
| 7° | Ispettori capi | 116 |
| 8° | Ispettori principali | 220 |
| 9° | Ispettori | 270 |
| 10° | Ispettori aggiunti | 230 |
| | Totale | 980 (a) |

(a) Nel nuovo organico si intendono consolidati i posti transitori di cui all'art. 1 del regio decreto 2 gennaio 1941, n. 4.

TABELLA III

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA (gruppo *B*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Esperti capi | 20 |
| 8° | Esperti di 1ª classe | 70 |
| 9° | Esperti di 2ª classe | 170 |
| 10° | Esperti di 3ª classe | 240 |
| 11 | Esperti di 4ª classe | |
| | Totale | 500 |

TABELLA IV

RUOLO DEI SEGRETARI CONTABILI (gruppo *B*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Segretari contabili capi | 10 |
| 8° | Segretari contabili principali | 35 |
| 9° | Primi segretari contabili | 65 |
| 10° | Segretari contabili | 120 |
| 11° | Vice segretari contabili | |
| | Totale | 230 |

TABELLA V

RUOLO D'ORDINE (gruppo *C*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi | 25 |
| 10° | Primi archivisti | 75 |
| 11° | Archivisti | 125 |
| 12° | Applicati | 225 |
| 13° | Alunni d'ordine | 50 |
| | Totale | 500 (a) |

(a) Di cui uno riservato complessivamente nei gradi 10°, 11° e 12° per il posto di assistente per la vigilanza dei servizi degli Uffici centrali

TABELLA VI

PERSONALE SUBALTERNO

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Agente tecnico capo | 1 |
| Agenti tecnici | 10 |
| Commesso capo | 1 |
| Primi commessi | 10 |
| Uscieri capi | 178 |
| Uscieri | 200 |
| Inservienti | 100 |
| Totale | 500 |

TABELLA VII

PERSONALE TECNICO SUPERIORE DEGLI ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA (gruppo *A*)

| Grado | | | Numero dei posti |
|---|---|---|---|
| I) | 4° | Direttore ordinario di 1ª classe | 28 |
| | 5° | Direttore ordinario di 2ª classe | |
| | 6° | Direttore ordinario di 3ª classe | |
| | 7° | Direttore straordinario | |
| II) | 7° | Aiuto direttore di 1ª classe | 80 |
| | 8° | Aiuto direttore di 2ª classe | |
| | 9° | Sperimentatori di 1ª classe | 110 |
| | 10° | Sperimentatori di 2ª classe | |
| | | Totale | 218 |

TABELLA VIII

PERSONALE TECNICO PER I SERVIZI DI METEOROLOGIA E DI ECOLOGIA AGRARIA (gruppo *A*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Direttore | 1 (a) |
| 6° | Vice direttore | 1 |
| 7° | Ecologi capi | 3 |
| 8° | Ecologi principali | 3 |
| 9° | Ecologi | 4 |
| 10° | Ecologi aggiunti | 2 |
| | Totale | 14 |

(a) Il posto è conferito ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 4 maggio 1924, n. 900.

TABELLA IX

PERSONALE SUBALTERNO PER I SERVIZI DI METEOROLOGIA E DI ECOLOGIA AGRARIA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Custodi . . . . . . . . | 7 |

TABELLA X

RUOLO DEGLI ENOTECNICI, DEI DIRETTORI DI VIVAI DI VITI AMERICANE, DEGLI ASSISTENTI (gruppo *A*)

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Enotecnici e direttori superiori . . . | 1 |
| 7° | Enotecnici e direttori di 1ª classe . . | 2 |
| 8° | Enotecnici e direttori di 2ª classe . | 2 |
| 9° | Enotecnici e direttori di 3ª classe . . | 4 |
| 10° | Assistenti . . . . . . . . . . . | 3 |
| | Totale . . . | 12 |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
SEGNI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

**Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza, pel triennio 1948-1950, i signori:
Parrella dott. Alfredo, medico chirurgo;
Chiacchio dott. Alfonso, medico chirurgo;
Grippo dott. Teodosio, pediatra;
Speranza dott. Francesco, esperto in materie amministrative;
Scoini dott. Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948*
*Registro Presidenza n. 14, foglio n. 14*

(2131)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948.

**Nuova denominazione della Cassa nazionale di assistenza del Sindacato delle levatrici ed approvazione dello statuto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233;
Vista la domanda in data 28 ottobre 1947, della presidente della Cassa nazionale di assistenza del Sindacato delle levatrici, intesa a che la Cassa stessa assuma la denominazione di « Ente nazionale di assistenza e di previdenza per le ostetriche »;
Visto il verbale dell'assemblea del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza del Sindacato delle levatrici del 30 giugno 1947, relativo alla modificazione dello statuto della Cassa stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Cassa nazionale di assistenza del Sindacato delle levatrici assuma la denominazione di « Ente nazionale di assistenza e previdenza per le ostetriche » e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948*
*Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 188.* — LA MICELA

---

**Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche**

TITOLO I

Art. 1.

La « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici » costituita con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche » a norma dell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica.

TITOLO II
*Iscrizioni, scopi e contributi*

Art. 2.

Fanno parte dell'Ente tutte le ostetriche iscritte agli albi professionali provinciali.

Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza con i mezzi derivanti dalle quote di iscrizione e annuali obbligatorie, stabilite dal Comitato direttivo dell'Ente medesimo, in accordo con il Consiglio nazionale della Federazione delle ostetriche ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 settem-

bre 1946, n. 233, e con tutti quegli altri proventi specificati nell'art. 18 del presente statuto, in favore delle ostetriche iscritte all'Ente nei modi e nei termini stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 4.

Un regolamento interno fisserà le forme, i limiti e le modalità delle prestazioni assistenziali e le forme di previdenza in rapporto alle disponibilità di bilancio.

### TITOLO III
### *Organi dell'Ente.*

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

*a*) il presidente;
*b*) il Consiglio nazionale;
*c*) il Comitato direttivo;
*d*) il Comitato esecutivo;
*e*) il collegio dei sindaci.

Il Comitato direttivo e il Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione dell'Ente a norma del presente statuto.

### TITOLO IV
### *Il presidente*

Art. 6.

Il presidente è eletto, nel proprio seno, dal Comitato direttivo di cui all'art. 10 del presente statuto.

Esso rappresenta legalmente l'Ente. E' di diritto presidente del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo. Esercita le funzioni del Comitato esecutivo in caso di urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ha infine la facoltà di convocare il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

Nelle votazioni effettuate nelle sedute del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 7.

Il vice presidente sostituisce in tutte le funzioni il presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Esso viene eletto, con il presidente, in seno al Comitato direttivo.

### TITOLO V
### *Il Consiglio nazionale*

Art. 8.

Il Consiglio nazionale è composto dalle presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Esso si riunisce, per deliberare, su convocazione del presidente una volta l'anno e straordinariamente, tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avvisi, a mezzo lettera raccomandata diramata almeno 15 giorni prima da quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale dell'Ente è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida qualunque sia il numero dei membri intervenuti o delegati.

Art. 9.

Spetta al Consiglio nazionale:

*a*) di eleggere i membri del Comitato direttivo;

*b*) di approvare il regolamento previsto dall'art. 4, nonchè le eventuali modifiche proposte dal Comitato direttivo tanto al regolamento quanto allo statuto;

*c*) di stabilire le direttive di massima per il conseguimento dei fini statutari;

*d*) di approvare i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Comitato direttivo;

*e*) di nominare, annualmente, due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente.

### TITOLO VI
### *Il Comitato direttivo*

Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto di 15 membri:

*a*) tredici sono eletti dal Consiglio nazionale fra le iscritte all'Ente con le norme fissate per la elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale delle ostetriche. Fra questi vengono eletti il presidente, il vice presidente e un membro destinato a comporre il Comitato esecutivo;

*b*) due membri designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I suddetti tredici membri eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri eletti che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica su proposta del Comitato stesso.

La decadenza viene deliberata dal Comitato direttivo decorsi 10 giorni dalla notificazione all'interessato da parte del Comitato medesimo e comunicata al Ministero del lavoro. Contro tale decadenza è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora, in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso, per dimissioni o decessi, venisse a mancare la metà dei membri elettivi del Comitato direttivo, dovrà essere convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione, seguendo le norme stabilite per le elezioni generali.

Qualora invece venisse a mancare un numero inferiore di membri il Comitato direttivo ha la facoltà di provvedere alla sostituzione di essi segnalandoli al Ministero del lavoro e previdenza sociale per la nomina.

I membri nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare, durano in carica fino alla scadenza del triennio del Comitato.

Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei suoi membri o dai sindaci. La convocazione è fatta mediante avvisi, a mezzo lettera raccomandata, diramati almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenenti le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a giorni tre.

Per la validità delle sedute del Comitato direttivo è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti del Comitato.

Alle riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i sindaci ai quali l'avviso sarà diramato con le medesime modalità che per i membri del Comitato.

Nelle votazioni ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art. 12.

Spetta al Comitato direttivo:

*a*) di applicare il regolamento dell'Ente e attuare le direttive del Consiglio;

*b*) di decidere sulle domande di pensione, e in genere, di prestazione di previdenza;

*c*) di nominare il Comitato esecutivo;

*d*) di predisporre il regolamento dell'Ente da sottoporre al Consiglio nazionale, di richiedere quindi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione, e di studiare, in seguito, le eventuali modifiche tanto allo statuto quanto al regolamento stesso, seguendo le norme statutarie;

*e*) di deliberare entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente;

*f*) di deliberare sul bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno;

*g*) di decidere definitivamente sui ricorsi avverso le deliberazioni del Comitato esecutivo;

*h*) di decidere su tutte le questioni sottoposte dal Comitato esecutivo;

*i*) di studiare tutte quelle riforme necessarie a rendere sempre più efficace l'assistenza e la previdenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

*l*) di adempiere a tutte quelle altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, e che rientrino comunque nei compiti del Comitato direttivo in forza delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Repubblica.

Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri di amministrazione secondo le direttive del Consiglio nazionale: esso potrà, tra l'altro, deliberare l'assunzione e il licenziamento degli impiegati, fissandone la retribuzione e le clausole accessorie al contratto, l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, vendita e permuta dei beni immobili o mobili, di titoli di Stato o industriali, stipulazione dei mutui, anche ipotecari, attivi e passivi e ogni altra forma di investimento; e, in una parola, fare quanto occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e quelle dell'emanato regolamento.

### TITOLO VII
*Il Comitato esecutivo*

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è composto oltre che dal presidente, dal vice presidente, dal membro nominato dal Comitato direttivo, dai due rappresentanti delle autorità pubbliche di cui all'art. 10.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo, salvo per il termine di preavviso che è ridotto a cinque giorni e, in caso di urgenza, a tre giorni.

Le sedute sono valide quando siano presenti due dei suoi componenti oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Alle riunioni possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci, che debbono pertanto essere invitati con le medesime modalità.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

*a*) di curare il conseguimento dei fini statutari nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

*b*) di deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza o proporre pensioni, seguendo le norme stabilite dal regolamento;

*c*) di deliberare sui ricorsi delle iscritte e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni;

*d*) di esaminare e di predisporre le proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato direttivo;

*e*) di adempiere a tutte quelle altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dal regolamento o che gli siano comunque attribuite dal Comitato direttivo.

### TITOLO VIII
*Il Collegio sindacale*

Art. 16.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Gli altri vengono designati dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 9.

I sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Comitato direttivo.

I sindaci debbono intervenire alle sedute del Comitato direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo, sempre con voto consultivo.

Durano in carica un anno e possono essere confermati.

### TITOLO IX.
*Patrimonio sociale Amministrazione Bilanci*

Art. 17.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

*a*) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;

*b*) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 18.

Costituiscono entrate dell'Ente:

*a*) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3;

*b*) le entrate stabilite per legge;

*c*) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

*d*) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in generale per atti di liberalità;

*e*) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente.

Art. 19.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie, straordinarie, per acquisti di beni immobili, secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento.

### TITOLO X
*Disposizioni generali.*

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Roma, addì 13 aprile 1948

*Il Ministro*: FANFANI

(2323)

---

## DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1948.
**Revoca del decreto 25 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Osnaghi Giovanni;

Ritenuto che dalle ulteriori indagini eseguite, è risultato che la suindicata azienda non svolge più alcuna attività e non possiede beni di sorta e quindi occorre revocare il sequestro;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Osnaghi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1948

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

(2326)

---

## AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, *n.* 1687, concernente nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1948, n. 46, all'art. 4, ove è detto: « Il presente decreto ha effetto dal 1° *luglio* 1947 » si deve leggere: « Il presente decreto ha effetto da 1° *giugno* 1947 ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santo Stefano Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano Camastra (Messina), di un mutuo di L. 130.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del biancio dell'esercizio 1947.

(2251)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pratola Peligna (L'Aquila), di un mutuo di L. 333.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2257)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santo Stefano Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano Camastra (Messina), di un mutuo di L. 262.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2255)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Massa Carrara), di un mutuo di L. 6.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2252)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stazzena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stazzena (Lucca), di un mutuo di L. 644.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2253)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro), di un mutuo di L. 570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2263)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tricase (Lecce), di un mutuo di L. 856.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2254)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Formia (Latina), di un mutuo di L. 648.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2256)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 247, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapallo (Genova), di un mutuo di L. 1.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2258)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rimini (Forlì), di un mutuo di L. 3.742.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2259)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lucido (Cosenza), di un mutuo di L. 360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2260)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti), di un mutuo di L. 203.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2261)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.**

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti), di un mutuo di L. 398.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2062)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 478580 | Beneficio parrocchiale di San Pietro in Culto di Mercatino (Pesaro) | 10,50 |
| Id. | 336265 | Eandi Celestina di Giovanni, moglie di Cortese Gioacchino, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolata | 70 — |
| Id. | 408681 | Defilippi Antonio fu Domenico, dom. a San Giusto Canavese (Torino), ipotecata | 7 — |
| Id. | 255483 | Congregazione di carità di Gallipoli (Lecce) per il Ricovero di mendicità e vecchiaia | 35 — |
| Id. | 257773 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 462318 | Montuori Giovannina di Antonio, moglie di Miccio Raffaele, domiciliata a Positano (Salerno) | 315 — |

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, alla richiesta operazione.

(112) Roma, addì 7 gennaio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1948, n. 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 82,625 |
| Id. 3,50 % 1902 | 71,80 |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 94,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 75,725 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,50 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 88,025 |
| Id. 5 % 1936 | 89,50 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,60 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,55 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,30 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,775 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99,45 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,30 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1948, n. 91

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 82,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 71,80 |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 94,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 75,825 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,40 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 87,90 |
| Id. 5 % 1936 | 89,40 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,625 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,60 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,45 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,60 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,525 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,775 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 94,60 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,425 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 28 giugno 1947, n. 25421, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria, è costituita come appresso:

*Presidente*:
dott. Luigi Calenda, vice prefetto;

*Componenti*:
dott. Giuseppe Musumarra, medico provinciale;
prof. dott. Antonino Spinelli, docente di patologia chirurgica e primario chirurgo degli ospedali riuniti di Reggio Calabria;
prof. dott. Plinio Atzeni Tedesco, docente di patologia medica e primario medico degli ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Dott. Salvatore Morabito, medico condotto;

*Segretario*:
dott. Emanuele Colasurdo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1948

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

(2030)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 2 ottobre 1947, n. 35020, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia, è costituita come appresso:

*Presidente*:
dott. Camillo Bruno, vice prefetto;

*Componenti*:
dott. Giorgio Muccio, medico provinciale;
prof. dott. Angelo Spanio, libero docente in patologia speciale e in clinica medica, primario dell'ospedale civile di Venezia;
prof. dott. Antonio Romani, libero docente in clinica chirurgica e primario dell'ospedale civile di Venezia;
dott. Renzo Dusso, medico condotto;

*Segretario*:
dott. Andrea Pullia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1948

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

(2031)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 18 giugno 1947, n. 16326, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento, è costituita come appresso:

*Presidente*:
dott. Giovanni Scrivano, vice prefetto;

*Componenti*:
dott. Vincenzo Coffari, medico provinciale;
dott. Gabriele Tripi, primario medico ospedaliero;
dott. Raimondo Borsellino, primario chirurgo ospedaliero;
dott. Vincenzo Savatteri Castelli, medico condotto;

*Segretario*:
dott. Vincenzo Vicari.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma,. addì 22 aprile 1948

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

(2282)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.